



Federazione dei Corpi Vigili del Fuoco Volontari
della Provincia di Trento

STATUTO TIPO DELLE UNIONI DISTRETTUALI DEI CORPI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI

- versione attuale approvata con delibera della G.P. n. 2984 del 27/12/2012

- modifiche proposte dal Comitato di presidenza con Delibera n. CP07.2025.004 del 21.05.2025

- ottenuto il parere favorevole del Consiglio della Federazione con Delibera n. CF06.2025.002 del 28.05.2025

- ottenuto il parere favorevole dell'Assemblea provinciale con Delibera n. AP01.2025.007 del 27.06.2025

Art. 1

Nome e sede

I Corpi Vigili del fuoco volontari di:

.....
.....
.....

costituiscono l'Unione distrettuale dei Corpi Vigili del fuoco volontari

.....
che ha la propria sede in

Art. 2

Scopo

1. L'Unione, nell'ambito delle leggi e relativi regolamenti di esecuzione vigenti, costituisce una struttura operativa del servizio antincendi e della protezione civile ed ha lo scopo di rappresentare e tutelare gli interessi di tutti i Corpi appartenenti al medesimo distretto.
2. L'Unione in particolare provvede a:
 - a) fornire ai Corpi tutta l'assistenza tecnica, amministrativa e organizzativa per il miglior adempimento degli obblighi di legge e derivanti dal presente Statuto e per l'espletamento dell'attività sociale;
 - b) incrementare con esercitazioni collettive l'efficienza e la capacità d'intervento dei propri Corpi; a tale fine può essere promossa anche l'attività sportiva;
 - c) consolidare la solidarietà tra i Vigili del fuoco mantenendo lo spirito di Corpo e la cura dei valori della tradizione;
 - d) tenere aggiornato l'inventario dei mezzi e delle attrezzature dell'Unione
3. L'Unione collabora con la Federazione provinciale dei Corpi dei Vigili del fuoco volontari e con gli Enti competenti nei seguenti ambiti:
 - a) esercizio delle proprie funzioni in ambito di vigilanza antincendio;
 - b) predisposizione di proposte per la concessione di contributi ai Corpi, previsti dai piani pluriennali, per acquisto e manutenzione di macchinari, attrezzature ed equipaggiamenti di servizio;
 - c) predisposizione a livello distrettuale di piani di vigilanza e pronto intervento e relativa gestione;
 - d) coordinamento e supervisione dei protocolli di allertamento;
 - e) promozione di acquisti cumulativi al fine di uniformare mezzi e attrezzature e dispositivi individuali e di sicurezza ad uso interventistico e addestrativo;
 - f) acquisto e gestione dei mezzi antincendio e attrezzature di utilizzo distrettuale compresi eventuali laboratori;
4. L'Unione distrettuale collabora con gli Enti formatori per l'organizzazione di corsi o seminari d'istruzione a carattere distrettuale o zonale.



Federazione dei Corpi Vigili del Fuoco Volontari
della Provincia di Trento

5. L'Unione distrettuale partecipa, insieme ai Corpi comunali ed al volontariato locale, alla redazione dei piani di protezione civile sovra comunale.
6. L'Unione collabora nelle attività di prevenzione incendi con gli Enti competenti, come indicato dalle leggi vigenti.
7. L'Unione deve mantenere aggiornato l'inventario generale di magazzino almeno una volta all'anno in concomitanza con l'approvazione del rendiconto della gestione. Copia dell'inventario deve essere inviata alla Federazione provinciale.

Art. 3

Obblighi e diritti

1. I Corpi aderenti hanno l'obbligo:
 - a) di tenere al corrente l'Unione su tutte le questioni di servizio che rivestano importanza;
 - b) di adempiere alle direttive emanate dall'Unione e dalla Federazione in ottemperanza dei rispettivi compiti;
 - c) di versare puntualmente la quota associativa.
2. I Corpi hanno il diritto di usufruire dei servizi e delle attrezzature e dei mezzi che l'Unione mantiene al fine della realizzazione degli obiettivi prefissi, nel rispetto dei propri criteri adottati.

Art. 4

Organi dell'Unione

1. Gli organi dell'Unione sono:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Direttivo;
 - c) l'Ispettore distrettuale;
 - d) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 5

L'Assemblea

1. L'Assemblea distrettuale è composta dall'Ispettore, dal/dai Viceispettore/i, dai Comandanti dei Corpi o, in caso di impedimento, dai Vicecomandanti previa informazione all'Ispettore e, senza diritto di voto, i Vigili e Membri onorari, i Sostenitori, il Segretario, il Cassiere, il Magazziniere e, all'occorrenza, il Responsabili distrettuali allievi e di settore. Essa deve essere convocata almeno due volte all'anno in seduta ordinaria: la prima, entro il 31 dicembre, nella quale viene approvato il bilancio di previsione e la seconda, entro il 31 marzo, per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'anno precedente.
2. Deve inoltre essere convocata entro quattro settimane se almeno un terzo dei Comandanti lo richiede, indicando il relativo ordine del giorno.
3. La convocazione avviene mediante avviso scritto inviato a mezzo posta ordinaria o elettronica o circolare a mano, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno che sarà trattato; vi può essere inoltre indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che non può aver luogo prima di due ore dalla prima convocazione.
4. I componenti l'Assemblea svolgono la loro attività gratuitamente.
5. L'Assemblea delibera su tutte le materie la cui decisione non sia demandata ad altri organi.



Federazione dei Corpi Vigili del Fuoco Volontari
della Provincia di Trento

6. L'Assemblea riceve in particolare la relazione dell'Ispettore sull'attività svolta dall'Unione durante l'esercizio finanziario decorso; approva il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione presentati dal Direttivo.
7. L'Assemblea designa l'Ispettore Distrettuale secondo le modalità previste dall'art.7.
8. L'Assemblea può eleggere e nominare uno o più Viceispettori.
9. L'Assemblea elegge e nomina un Segretario, un Cassiere, un Magazziniere ed il Collegio dei Revisori dei conti.
10. L'Assemblea nomina i membri onorari e sostenitori su proposta del Direttivo.
11. L'Assemblea raggiunge il numero legale, in prima convocazione, se tutti i componenti sono stati regolarmente invitati e se sono presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione, da tenersi almeno due ore dopo la prima, è legalmente costituita con almeno un terzo degli aventi diritto al voto.
12. L'Assemblea, su proposta motivata dell'Ispettore, può revocare le mansioni di Segretario, Cassiere, Magazziniere.
13. In caso di situazioni di emergenza ufficialmente dichiarata, è possibile effettuare le assemblee in modalità videoconferenza, secondo le normative vigenti.

Art. 6 **Il Direttivo**

1. Il Direttivo è composto da:
 - a) l'Ispettore distrettuale;
 - b) Il/I Viceispettore/i, se nominato/i;
 - c) I Comandanti / i Rappresentanti di zona scelti tra i Comandanti;
 - d) il Segretario;
 - e) il Cassiere;
 - f) il Magazziniere.
2. In particolare, spetta al Direttivo:
 - a) la stesura della relazione annuale;
 - b) la predisposizione dell'ordine del giorno delle assemblee;
 - c) la proposta del bilancio di previsione;
 - d) la presentazione del rendiconto della gestione;
 - e) le deliberazioni su acquisti previsti dal bilancio di previsione;
 - f) la raccolta delle domande per il finanziamento delle attrezzature dei Corpi;
 - g) la collaborazione con l'Ispettore distrettuale per quanto previsto nell'art. 2.
3. Il Direttivo decade alla scadenza del mandato dell'Ispettore. In caso di decadenza anticipata dell'Ispettore, il Direttivo rimane in carica fino alla nomina del nuovo Ispettore.
4. Le sedute del Direttivo devono essere convocate secondo le necessità; in ogni caso sono obbligatorie almeno bimestralmente;
5. La convocazione del Direttivo deve essere normalmente effettuata per iscritto, anche via posta elettronica, con indicazione dell'ordine del giorno, almeno 3 giorni prima della riunione. L'invito deve essere spedito a tutti i membri del Direttivo. Si prescinde dal predetto termine in caso di urgenza da motivarsi sul verbale.
6. Al termine di ogni seduta del Direttivo deve essere redatto un verbale, reso disponibile ai componenti stessi ed ai Comandanti, firmato dall'Ispettore e da un verbalizzante.
7. In caso di situazioni di emergenza ufficialmente dichiarata, è possibile effettuare le riunioni



Federazione dei Corpi Vigili del Fuoco Volontari
della Provincia di Trento

in modalità videoconferenza, secondo le normative vigenti.

Art. 7

L'Ispettore distrettuale

1. A capo di ogni Unione distrettuale è preposto un Ispettore nominato dal Presidente della Giunta provinciale su designazione dell'Assemblea distrettuale, secondo le indicazioni di legge.
2. La designazione dell'Ispettore viene effettuata dall'Assemblea distrettuale, allo scopo convocata dal Presidente della Federazione provinciale, validamente costituita con le modalità della prima convocazione. Sarà designato Ispettore, il Vigile del fuoco che otterrà i due terzi dei voti dei presenti all'Assemblea, aventi diritto al voto, nelle modalità previste dall'art. 21, scelto tra coloro che abbiano i seguenti requisiti:
 - a) appartengano ad uno dei Corpi del Distretto in qualità di Vigile del fuoco in servizio attivo da almeno 10 anni;
 - b) abbiano frequentato o frequentino l'apposito corso di formazione con esito finale positivo, entro un anno o comunque alla prima edizione disponibile, pena la decadenza.
3. Nell'Assemblea elettiva l'Ispettore non ha diritto di voto.
4. L'Ispettore rimane in carica per la durata di 5 anni e può essere riconfermato.
5. L'Ispettore distrettuale, nel rispetto delle direttive della Federazione dei Corpi dei Vigili del fuoco volontari, cura la direzione tecnica e organizzativa nonché la gestione amministrativa dell'Unione distrettuale; inoltre provvede, anche nell'ambito dei piani di protezione civile sovracomunale, all'organizzazione efficiente e razionale del soccorso pubblico urgente sul territorio di competenza dell'Unione distrettuale.
6. In particolare, l'Ispettore distrettuale:
 - a) collabora con la Federazione provinciale per il supporto ai Corpi VV.F. che hanno la disponibilità di mezzi, di attrezzature e di dispositivi di protezione individuale, nella verifica dell'efficienza e dello stato di conservazione dei medesimi, nonché della loro rispondenza alle normative tecniche e alle disposizioni di tutela della sicurezza fisica degli operatori;
 - b) coordina le esercitazioni, i raduni e le manifestazioni organizzate dall'Unione distrettuale;
 - c) collabora, se richiesto, alle esercitazioni disposte dai Corpi;
 - d) assiste i Corpi nell'espletamento di tutte le pratiche riferentesi a esigenze tecniche e organizzative;
 - e) collabora con enti di formazione per l'organizzazione dei corsi d'istruzione nell'ambito della propria Unione;
 - f) concorre alla predisposizione dei piani di protezione civile sovra comunali;
 - g) partecipa alle riunioni della sala operativa provinciale o ai centri operativi locali in caso di emergenza a carattere provinciale o sovra comunale;
 - h) dirige le operazioni di soccorso pubblico urgente e concorre alla gestione delle emergenze sovra comunali secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
7. L'Ispettore per la durata del suo mandato rimane iscritto quale Vigile del fuoco nel proprio Corpo.
8. La carica di Ispettore è incompatibile con tutte le altre cariche all'interno dei Corpi.



Federazione dei Corpi Vigili del Fuoco Volontari
della Provincia di Trento

9. La carica di Ispettore è incompatibile con quelle di Presidente e di Vicepresidente della Federazione.
10. All'Ispettore distrettuale spetta il rimborso delle spese vive sostenute nell'esercizio dei suoi compiti. L'onere grava sul bilancio della propria Unione.
11. L'Ispettore, sentito il Direttivo, può nominare e revocare i responsabili di settore per il periodo in cui rimane in carica.
12. L'Ispettore, sentiti i responsabili dei Vigili del fuoco allievi dei Corpi, può nominare e revocare il responsabile distrettuale dei Vigili del fuoco Allievi.

Art. 8

Il Viceispettore

1. Presso l'Unione distrettuale possono essere nominati uno o più Viceispettori distrettuali, che esercitano i compiti affidati all'Ispettore in caso di sua assenza o impedimento temporanei. Il Viceispettore decade insieme all'Ispettore distrettuale.
2. Sarà eletto e nominato Viceispettore, il Vigile del fuoco che otterrà i due terzi dei voti dei presenti, aventi diritto al voto, all'Assemblea validamente costituita con le modalità della prima convocazione, nelle modalità previste dall'art. 21.
3. Nell'Assemblea elettiva il Viceispettore non ha diritto di voto.
4. La nomina avviene tra coloro che abbiano i seguenti requisiti:
 - a) appartengano ad uno dei Corpi del Distretto in qualità di Vigile del fuoco in servizio attivo da almeno 5 anni;
 - b) abbia frequentato o frequenti l'apposito corso di formazione con esito finale positivo, entro un anno o comunque alla prima edizione disponibile, pena la decadenza.
5. Il Viceispettore rimane in carica fino alla fine del mandato dell'Ispettore distrettuale, salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 3, e può essere riconfermato.
6. La carica di Viceispettore è incompatibile con tutte le altre cariche all'interno del Corpo.
7. Al Viceispettore spetta il rimborso delle spese vive sostenute nell'esercizio dei suoi compiti. L'onere grava sul bilancio dell'Unione.

Art. 9

Commissioni di settore

1. Per settori di attività che richiedano una particolare attenzione, o che rivestano elevato interesse per l'ambito di riferimento dell'Unione distrettuale, possono essere costituite commissioni di studio con compiti attribuiti dal Direttivo.

Art. 10

Vigili e Membri onorari

1. I Vigili onorari ed i Membri onorari sono nominati dall'Assemblea, su proposta del Direttivo.
 - a) I Vigili del fuoco particolarmente meritevoli, possono essere nominati Vigili Onorari.
 - b) Le Persone che abbiano acquisito meriti particolari per il servizio antincendi, possono essere nominate Membri Onorari.
2. La qualifica di onorario può essere tolta solo per comportamento lesivo degli interessi dell'Unione distrettuale, con delibera dell'Assemblea adottata a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto.



Federazione dei Corpi Vigili del Fuoco Volontari
della Provincia di Trento

Art. 11

Membri Sostenitori

1. Alle persone ed agli enti che contribuiscano con prestazioni d'opera o di servizi continuativi e non occasionali a titolo gratuito per l'Unione distrettuale, l'Assemblea può conferire a maggioranza assoluta di voti il titolo di membro sostenitore. Essi possono partecipare alle assemblee dell'Unione senza diritto di voto.

Art. 12

Collegio dei revisori dei conti

1. La gestione finanziaria dell'Unione distrettuale è soggetta al riscontro di un Collegio dei revisori dei conti composto di due membri.
2. Il Collegio è nominato dall'Assemblea distrettuale fra i membri della stessa e fra quelli dei Corpi appartenenti, ad eccezione dei componenti il Direttivo dell'Unione, in possesso di competenze in materia economico-finanziaria.
3. Il Collegio nominato rimane in carica fino alla scadenza del mandato dell'Ispettore Distrettuale.
4. I Revisori dei conti possono partecipare, senza diritto di voto, all'Assemblea distrettuale ed al Direttivo quando sono trattati argomenti inerenti materie economico-finanziarie.
5. Il Collegio compie tutte le verifiche ritenute opportune sull'andamento della gestione e in particolare ha l'obbligo di esaminare il rendiconto fornendo apposita relazione all'Assemblea.

Art. 13

Il Segretario

1. Il Segretario è eletto dall'Assemblea distrettuale a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, scelto tra i componenti dell'Unione o dei Corpi.
2. Il Segretario, se Vigile del fuoco in servizio attivo, ha diritto di voto nel Direttivo.
3. Con deliberazione dell'Assemblea, il Segretario può ricoprire anche la carica di Cassiere. In tal caso il voto espresso è unico.
4. Al Segretario spettano i rimborsi spese, a carico del bilancio dell'Unione.
5. Il Segretario, in stretta collaborazione con l'Ispettore e secondo le sue direttive, avrà il compito di:
 - a) redigere i verbali delle riunioni;
 - b) tenere aggiornati i registri, schedari ed archivi attinenti l'attività dell'Unione distrettuale;
 - c) curare le pratiche amministrativo-burocratiche dell'Unione distrettuale;
 - d) collaborare con i Corpi nell'espletamento delle pratiche burocratiche.
6. Il Segretario dura in carica 5 anni, può essere riconfermato e decade con l'Ispettore distrettuale.

Art. 14

Il Cassiere

1. Il Cassiere è eletto dall'Assemblea distrettuale a maggioranza dei presenti, aventi diritto al voto, scelto tra i componenti dell'Unione o dei Corpi.
2. Il Cassiere, se Vigile del fuoco in servizio attivo, ha diritto di voto nel Direttivo.



Federazione dei Corpi Vigili del Fuoco Volontari
della Provincia di Trento

3. Al Cassiere spettano i rimborsi spese, a carico del bilancio dell'Unione.
4. Il Cassiere, in stretta collaborazione con l'Ispettore e secondo le sue direttive, ha il compito di:
 - a) tenere i libri contabili;
 - b) eseguire i mandati di pagamento;
 - c) curare le pratiche amministrative dell'Unione;
 - d) collaborare con i Comandanti nell'espletamento delle pratiche amministrative dei Corpi.
5. Il Cassiere dura in carica 5 anni, può essere riconfermato e decade con l'Ispettore distrettuale.

Art. 15

Il Magazziniere

1. L'Assemblea distrettuale nomina, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, il Magazziniere, scelto tra i Vigili in servizio attivo o di complemento al quale sono attribuiti i seguenti compiti:
 - a) aggiornamento dell'inventario di tutti i macchinari, automezzi, attrezzature, equipaggiamenti ed arredamenti di proprietà o in uso dell'Unione;
 - b) ricognizione periodica dei mezzi, attrezzature e materiali in dotazione all'Unione distrettuale, verificandone lo stato d'uso;
 - c) segnalazione all'Ispettore in merito alle necessità più urgenti, per la sostituzione e/o l'integrazione di attrezzature e materiali, necessari per garantire l'attività istituzionale dell'Unione.
2. Il Magazziniere dura in carica 5 anni, può essere riconfermato e decade con l'Ispettore distrettuale

Art. 16

Il Responsabile distrettuale allievi

1. Il Responsabile distrettuale allievi ha il compito di proporre, seguire e coordinare le varie attività degli stessi nel distretto di appartenenza, in accordo con l'Ispettore distrettuale.
2. Il Responsabile distrettuale allievi, è nominato dall'Ispettore sentiti i responsabili dei Vigili del fuoco allievi dei Corpi. Dura in carica fino alla scadenza del mandato dell'Ispettore distrettuale, può essere rinominato. Partecipa alle riunioni del Direttivo dell'Unione quando sono trattati argomenti attinenti la materia.

Art. 17

Il Responsabile distrettuale di settore

1. I Responsabili distrettuali di settore hanno il compito di proporre, seguire e coordinare le varie attività individuate dal Direttivo dell'Unione, in accordo con l'Ispettore distrettuale.
2. Il Responsabile distrettuale di settore è nominato dall'Ispettore sentito il Direttivo. Dura in carica fino alla scadenza del mandato dell'Ispettore distrettuale, può essere rinominato. Partecipa alle riunioni del Direttivo dell'Unione quando sono trattati argomenti attinenti la materia.



Federazione dei Corpi Vigili del Fuoco Volontari
della Provincia di Trento

Art. 18

Bilancio e gestione finanziaria

1. L'Unione distrettuale adotta un bilancio annuale.
2. Il bilancio annuale di previsione è accompagnato da una relazione programmatica ove sono specificati gli obiettivi e le azioni da intraprendere, gli interventi da effettuare, i costi relativi, i tempi di realizzazione e gli effetti attesi.
3. Il bilancio annuale di previsione è inviato alla Federazione Provinciale entro il mese di gennaio dell'anno a cui si riferisce.
4. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
5. Il bilancio preventivo è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il 31 dicembre dell'anno precedente, mentre il rendiconto della gestione entro il 31 marzo dell'anno seguente.
6. Il rendiconto della gestione, accompagnato da una relazione riportante i dati più significativi dell'attività svolta e dalla relazione del collegio dei revisori dei conti, è presentato alla Federazione entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.
7. L'Unione distrettuale ha un proprio servizio di cassa affidato ad un Istituto di credito.
8. L'Unione distrettuale adotta un regolamento di contabilità attenendosi al modello del regolamento tipo approvato dalla Giunta provinciale.

Art. 19

Entrate dell'Unione

1. Per lo svolgimento della propria attività, l'Unione utilizza:
 - a) le assegnazioni della Cassa provinciale antincendi;
 - b) le assegnazioni della Federazione Provinciale;
 - c) i contributi versati dai Corpi aderenti;
 - d) i proventi derivanti da iniziative promozionali, pubblicitarie, da manifestazioni a carattere distrettuale e servizi tecnici a pagamento;
 - e) donazioni e contributi di enti pubblici e privati e di persone.
2. I contributi dovuti dai Corpi, ai sensi del comma 1 lettera c), sono determinati dall'Assemblea distrettuale in sede di discussione e approvazione del bilancio preventivo.

Art. 20

Uscite dell'Unione

1. Il Cassiere provvede alla effettuazione delle spese sulla base dei programmi del bilancio preventivo.
2. Per l'effettuazione delle spese di cui al comma 1 possono essere autorizzate dal Direttivo aperture di credito da utilizzare sulla base delle indicazioni e dei criteri stabiliti dal medesimo Direttivo.

Art. 21

Disposizioni regolamentari

1. Le mozioni che non sono inserite all'ordine del giorno possono essere poste in votazione all'Assemblea o al Direttivo solo se inoltrate per iscritto all'Ispettore almeno 2 giorni prima della seduta; se la presentazione non è avvenuta in tempo utile, la mozione può essere



Federazione dei Corpi Vigili del Fuoco Volontari
della Provincia di Trento

trattata nella seduta successiva.

2. Alle elezioni si procede con votazione segreta. Successivamente alla prima votazione, se nessuno ha raggiunto la maggioranza assoluta dei voti espressi dagli aventi diritto, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ricevuto più voti. Le altre deliberazioni si adottano di norma con votazione per alzata di mano. Su richiesta di almeno un quinto dei componenti aventi diritto al voto, presenti in Assemblea, la votazione deve avvenire a scrutinio segreto. È esclusa dal presente comma l'elezione dell'Ispettore e del Viceispettore, ove si applicano le disposizioni del successivo comma 3.
3. Alla designazione dell'Ispettore e all'elezione del/i Viceispettore/i si procede con votazione segreta. Successivamente alla prima votazione, se nessuno ha raggiunto i due terzi dei voti degli aventi diritto, si procede a nuova votazione. In caso di più candidati, le votazioni successive alla prima avvengono tra i due candidati che hanno ricevuto più voti.
4. Di ogni seduta deve essere redatto un verbale firmato dall'Ispettore, dal Segretario e da un componente di volta in volta designato.
5. Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme dello Statuto della Federazione Provinciale dei Corpi dei Vigili del fuoco volontari della Provincia di Trento, per quanto applicabili.